



COMUNE DI FIGLINE E INCISA VALDARNO
(Città Metropolitana di Firenze)

ORIGINALE

DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE

Numero 14 del 23-04-2024

Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFA.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventitre del mese di aprile alle ore 19:16, presso la Sede del Palazzo Comunale - Figline, convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SALIERNO MARIA AUSILIA	P	SIMONI CRISTINA	P
MUGNAI GIULIA	P	NAIMI LORENZO OMAR	P
VIGNOLINI GIONATA	P	PITTORI SILVIO	A
CARDINALI ANDREA	P	ARCAMONE GIORGIA	A
ORPELLI LAURA	P	CIARI COSTANTINO	A
CECORO FEDERICO	P	GONNELLI ALESSANDRO	A
FOSSATI SILVIA	P	LAPI SILVIA	A
GABBRIELLI FABIO	P	NOCENTINI MATTEO	A
CIUCCHI UMBERTO	P		

ne risultano presenti n. 11 e assenti n. 6.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

ORPELLI LAURA
FOSSATI SILVIA
SIMONI CRISTINA

e invita l'assemblea a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sono presenti tutti gli Assessori.

Rispetto all'appello di inizio seduta, sono presenti i Consiglieri Lapi e Pittori.

Durante la trattazione del punto escono i Consiglieri Naimi e Pittori.

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (Iuc);
- la predetta Iuc era composta dall'imposta municipale propria (Imu), dalla tassa sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);
- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020 l'imposta unica comunale (Iuc) ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (Tari);

Richiamate:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/08/2014, con cui è stato approvato il regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) per le annualità d'imposta a partire dal 2014, successivamente modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 19 del 13/03/2017, n. 47 del 31/07/2020 , n. 45 del 30/06/2021 e n.67 del 19/12/2022;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.12 del 20/03/2023 con cui sono state approvate le tariffe della tassa sui rifiuti (Tari) per l'annualità 2023;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 31/05/2022 di preso atto del Piano Economico Finanziario (Pef) per il periodo regolatorio 2022-2025 in applicazione delle disposizioni contenute nella deliberazione ARERA 3 agosto 2021, n. 363/2021/R/RIF;

Considerato che:

- la Tari è destinata alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e di quelli assimilati;
- il comma 651 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013 dispone che il Comune nella commisurazione delle tariffe della Tari tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- il successivo comma 654 prevede che in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art.3 comma 5^{quines} del D.L. n. 228/201, convertito dalla L. n. 15/2022 prevede che *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";*

Considerato, altresì, che il comma 652 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 dispone che nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta da Arera, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può adottare dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

Considerate, inoltre, le categorie di utenti approvate con il richiamato regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti (Tari) e le relative potenzialità a produrre rifiuti, anche in conformità al predetto regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Delibera ARERA 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023, che dal 1° gennaio 2024 introduce due nuove voci tariffarie, da applicarsi a ciascuna delle utenze TARI, destinate a finanziare, rispettivamente, i costi dei rifiuti accidentalmente pescati o raccolti negli specchi d'acqua e le agevolazioni concesse per eventi eccezionali e calamitosi;

Richiamata la deliberazione consiliare di presa d'atto dell'aggiornamento del Piano Finanziario per il periodo regolatorio 2022-2025 annualità 2024, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Figline e Incisa Valdarno e quelli forniti dal gestore del servizio di raccolta, smaltimento e pulizia strade, seguendo le linee previste dall'Autorità, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR-2) e approvato dall'Assemblea dei Sindaci in data 11/04/2024, il quale espone:

- Costo complessivo all'interno del perimetro di Euro 6.980.779,00
- Costo complessivo all'esterno del perimetro di Euro 25.942,00

per un totale di Euro 7.006.721,00 da cui detrarre:

- Euro 15.000,00 ai sensi del comma 1.4 della determina n.2/RIF/2021

per un valore da utilizzare per il calcolo della tariffa pari ad Euro 6.991.721,00 di cui Euro 2.745.115,00 parte fissa e Euro 4.246.606,00 parte variabile;

Preso atto che la tassa istituita dall'art. 1, comma 639 - della Legge n. 147/2013 (TARI) ha natura tributaria e pertanto l'IVA sui costi di gestione non può essere portata in detrazione e ne costituisce costo da coprire con il gettito del tributo;

Preso atto che alle tariffe approvate dal Comune va applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.lgs. n. 504/1992;

Visto l'art. 38-bis del D.L. n. 124 del 26/10/2019 che stabilisce: *“A decorrere dal 1° gennaio 2020, salvo diversa deliberazione da parte della Provincia o della Città metropolitana, da comunicarsi all'ADER entro il 28 febbraio 2020, la misura del TEFA è fissata al 5%.”*;

Vista altresì, la deliberazione del Consiglio Metropolitan di Firenze n. 141 del 13/12/2023, con la quale conferma dall'esercizio 2024 e seguenti, per tutti i comuni senza differenziazioni, nella misura del cinque per cento (5%), il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (T.E.F.A.) di cui all'articolo 19 del

D.Lgs n. 504/1992;

Preso atto che è stata redatta la proposta di adozione delle tariffe della tassa rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base dei già citati Regolamento comunale e Piano Finanziario, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio, in conformità a quanto stabilito dalle normative in materia e nel rispetto delle direttive dell'Autorità;

Visto:

- l'art. 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
- il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 luglio 2021 con il quale sono state stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al predetto comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono state fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime;
- l'art. 13, comma 15ter, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef) e dall'imposta municipale propria (Imu) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il Comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

Visto il T.U.E.L. del 18/8/2000, n. 267;

Rilevato che l'approvazione delle tariffe rientra tra gli atti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile ex artt. 49 e 147bis del decreto legislativo n. 267 del 2000, rilasciati dai competenti responsabili dei servizi;

Udita la discussione in aula;

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 Astenuto (Consigliere Simoni), votazione resa per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti (rispetto all'appello di inizio seduta, risulta in aula il Consigliere Lapi e risulta assente il Consigliere Naimi),

DELIBERA

1) Di stabilire, come da prospetto allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, i coefficienti di ripartizione del costo del servizio di nettezza urbana di cui al piano finanziario 2022-2025 annualità 2024 (allegato B).

2) Di approvare, come riportato nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2024, relativamente alle utenze domestiche e non domestiche.

3) Di dare atto che la manovra tariffaria disciplinata dal presente atto risulta coerente con il citato Piano Finanziario.

4) Di provvedere alla trasmissione telematica mediante l'inserimento del testo nel Portale del Federalismo Fiscale ai sensi del combinato disposto dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e dell'art. 13, commi 13-bis, 15 e 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, così come disposto dall'articolo unico, comma 10, lettera e), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

5) Di dare atto che il responsabile del procedimento è la dott.ssa Maria Cristina Ielmetti.

**QUINDI
IL CONSIGLIO COMUNALE**

Stante l'urgenza di provvedere alla determinazione delle tariffe oggetto della presente;

Con n. 10 voti favorevoli, nessun voto contrario e n. 1 Astenuto (Consigliere Simoni), votazione resa per alzata di mano, su n. 11 presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del TUEL, il presente atto.

Il contenuto degli interventi è riportato integralmente nella registrazione digitale. Del che è stato elaborato il verbale della seduta che è conservato agli atti del Comune.

Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFA.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO-AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Figline e Incisa Valdarno, lì 11-04-2024

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 14 del 23-04-2024

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto esprime parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art.49 e dell'art.147 bis, primo comma, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Figline e Incisa Valdarno, lì 11-04-2024

Il Responsabile
F.to Dott.ssa IELMETTI MARIA CRISTINA

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente parere è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Allegato alla deliberazione n. 14 del 23-04-2024

Oggetto: TARI 2024: APPROVAZIONE TARIFFA.

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

Il Presidente del Consiglio
f.to **CECORO FEDERICO**

Il Segretario Generale
f.to **DOTT. ORIGA MASSIMO**

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diviene esecutiva dopo la decorrenza di giorni (DIECI) dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 134 - 3 comma del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Ai sensi dell'art. 134 - comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 la stessa è stata dichiarata immediatamente eseguibile: **S**

Figline e Incisa Valdarno, lì 23-04-2024

Il Segretario Generale
f.to **DOTT. ORIGA MASSIMO**